Proc. n. 3/2021 R.G.

TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA

Sezione civile e fallimentare

DECRETO *EX* ART. 12 *BIS* L. 3/2012

Il Giudice,

visto il piano presentato nell'interesse di COMMISSO Domenico Armando, c.f. CMMDNC63S16D976W, e CAPOGRECO Rosa, c.f. CPGRSO58M42I341P, entrambi residenti in Ciriè (TO), via Don Marianetti n. 4, rappresentati e difesi dall'Avv. Manuela Bertolino;

esaminata la documentazione allegata;

ritenuto che:

- il Tribunale adito sia competente *ex* artt. 9 e 12 *bis* l. 3/2012;

- sussistano i presupposti soggettivi ed oggettivi di accesso alla procedura in esame, atteso che i ricorrenti, persone fisiche che hanno assunto obbligazioni per esigenze personali e/o familiari, versano in una situazione di sovraindebitamento, resa evidente dalla circostanza che il patrimonio prontamente liquidabile per far fronte all'esposizione debitoria dedotta, così come attestato nella relazione in atti, è palesemente insufficiente;

- non sussistano le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 l. 3/2012;

- il piano e l'allegata relazione presentino i contenuti richiesti dagli artt. 8 e 9 l. 3/2012;

valutata la completezza della documentazione prodotta, come da attestazione del professionista nominato, e l'insussistenza di atti di frode (i debitori hanno offerto una chiara e trasparente rappresentazione della propria condizione patrimoniale e non si evince dagli atti di causa l'esecuzione di pagamenti indebiti o il compimento di atti di straordinaria amministrazione che abbiano comportato la sottrazione di risorse al concorso);

ritenuto che i ricorrenti abbiano incolpevolmente cagionato la situazione di sovraindebitamento cui oggi vorrebbero porre rimedio attraverso il piano proposto, considerato che:

- a seguito della riforma della l. 3/2012, attuata con d.l. 137/2020, conv. in L. 176/2020, condizione per l'ammissione del consumatore alla procedura di sovraindebitamento in esame è l'assenza di 'colpa grave, malafede o frode' nella determinazione del sovraindebitamento, così circoscrivendo le ipotesi di esclusione del beneficio ai casi in cui la condotta del consumatore palesa, se non stati soggettivi intenzionali, quantomeno prudenza o cautela notevolmente inferiori alla media;

- sussiste – senza pretese di esaustività sulle plurime casistiche che possono palesarsi - colpa grave qualora il debitore assuma nuove obbligazioni, tali da determinare l'insostenibilità dell'accresciuta esposizione debitoria o aggravare lo stato di sovraindebitamento già esistente, per procurare a terzi ingiustificati vantaggi o conservare condizioni di vita non proporzionate alle risorse disponibili (es. finanziamenti contratti per l'acquisto di beni voluttuari); assume dunque centralità nell'analisi di detta condizione subiettiva la finalizzazione delle risorse acquisite mediante finanziamento;

- nella specie la narrazione dei ricorrenti, avvalorata dalla conforme attestazione, individua quale principale causa del sovraindebitamento (tenuto conto, in relazione al mutuo contratto per l'acquisto della prima casa, che la rata di rimborso pattuita risultava sostenibile, all'epoca della stipulazione, alla luce del reddito familiare dichiarato) i finanziamenti contratti per l'acquisto dell'autovettura, dovendosi sul punto segnalare che il sig. COMMISSO Domenico Armando è stato vittima di raggiri perpetrati a danno suo e di altri clienti da parte del titolare di una concessionaria, il quale, dopo averlo indotto a sottoscrivere un contratto di finanziamento per l'acquisto di una nuova vettura ed estinzione del finanziamento erogato per un precedente acquisto, non provvedeva all'estinzione dello stesso, con conseguente incremento dell'esposizione debitoria del ricorrente; alla rata mensile correlata al mutuo contratto per l'acquisto della prima casa si sommavano le rate di rimborso dei finanziamenti stipulati per l'acquisto della vettura (il primo mai estinto a causa della descritta condotta truffaldina), con conseguente insostenibilità – tenuto conto del reddito familiare dichiarato – dell'accresciuta esposizione debitoria;

- le successive iniziative assunte dai ricorrenti per far fronte alla situazione di sovraindebitamento descritta, volte ad estinguere pregressi finanziamenti – consolidamento del debito e riduzione della rata mensile gravante sulle risorse familiari - e a far fronte a spese impreviste (mediche e legali), non possono ritenersi, alla luce delle considerazioni svolte in precedenza, connotate da colpa grave;

rilevato, infine, che Bibanca spa (*ex* Banca di Sassari spa) ha formulato osservazioni, contestando, non tanto la convenienza – sotto il profilo economico – della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria (nella specie resa evidente dalla vendita al valore di mercato – cfr. perizia in atti – dell'unico immobile di proprietà; il valore del finanziamento erogato per far fronte agli ulteriori debiti supera il presumibile valore di mercato delle autovetture – di risalente immatricolazione –, tenuto altresì conto dei costi correlati allo svolgimento in sede concorsuale delle attività liquidatorie), quanto piuttosto la sussistenza di 'colpa grave' nella causazione del sovraindebitamento (si richiama quanto osservato in precedenza circa l'assenza di colpa grave, malafede o frode, precisando quanto segue: nel 2019 – anno di stipulazione del predetto finanziamento – la complessiva situazione economico-patrimoniale dei ricorrenti era già fortemente compromessa e l'iniziativa assunta dalla sig.ra CAPOGRECO Rosa era funzionale a far fronte al pagamento di spese imprevedibili – mediche e legali – e ad estinguere un precedente finanziamento);

osservato, inoltre, che l'estensione temporale del piano è assolutamente contenuta, la percentuale di soddisfazione dei creditori proposta non è irrisoria, è conforme al quadro normativo di riferimento ed è compatibile con le disponibilità attuali dei ricorrenti (le sopravvenienze esaminate in occasione dell'udienza del 29.09.2021 sono coperte da apposito fondo); ritenuto, dunque, di condividere sul piano prospettico la valutazione di fattibilità compiuta dall'organismo;

ritenuto, in forza di quanto dedotto, che sussistano i presupposti per l'omologazione del piano del consumatore, così come proposto;

ritenuto, infine, necessario disporre, ai sensi dell'art. 12 *bis*, comma 3 L. n. 3/2012, la trascrizione del decreto a cura dell'organismo di composizione della crisi, prevedendosi – quale attività funzionale a conseguire le risorse necessarie per far fronte ai pagamenti promessi e dunque, in senso lato, attuativa del piano – la vendita dell'immobile di proprietà dei ricorrenti;

P.Q.M.

Visti gli artt. 12 *bis* e 12 *ter* l. 3/2012,

- omologa il piano del consumatore proposto nell'interesse di COMMISSO Domenico Armando e CAPOGRECO Rosa, nei termini e con le modalità indicate;

- avverte che dalla data del presente decreto di omologazione

- i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali o cautelari sul patrimonio del debitore, né possono acquisire diritti di prelazione sullo stesso;

- i creditori per causa o titolo posteriore, parimenti, non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

- dispone che il presente decreto sia comunicato a ciascun creditore nelle forme di legge e pubblicato sul sito del Tribunale – apposita sezione – entro dieci giorni dalla comunicazione;

- dispone che il presente decreto sia trascritto, ai sensi dell'art. 12 *bis*, comma 3 L. n. 3/2012, a cura dell'organismo di composizione della crisi.

Si comunichi ai ricorrenti ed al professionista designato con funzioni di O.C.C.

Così deciso in Ivrea, il 01/10/2021

Il Giudice

(*dott.ssa Paola Cavarero*)